



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)**

e dal Ministro della difesa (PINOTTI)

di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	8
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	11
Disegno di legge	»	14
Testo dell'accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	17

ONOREVOLI SENATORI. -

1. FINALITÀ

L'Accordo in questione ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa tra i due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione dell'Africa occidentale.

2. CONTENUTI

Il quadro normativo in disamina è composto da un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 11 Capitoli, a loro volta suddivisi in 33 articoli.

Il Capitolo I enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità e uguaglianza, nonché in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle Parti.

Il Capitolo II disciplina gli aspetti generali della cooperazione e prevede, all'articolo 2, che essa si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere.

L'articolo 3 indica i campi in cui la cooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi, individuandoli nei seguenti:

- ricerca e sviluppo;
- supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
- operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;
- formazione e addestramento in campo militare;
- sanità, storia, sport militare e museologia;
- formazione equestre e cinofila;
- altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Nell'ambito del medesimo Capitolo, l'articolo 4, infine, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in:

- scambio di esperienze tra esperti, di personale docente e di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari delle due Parti;
- incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa;
- partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti;
- partecipazione ad esercitazioni militari, nonché ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- visite di navi ed aeromobili militari;
- scambi nel campo degli eventi culturali, sportivi e museali.

Il Capitolo III regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo, stabilendo all'articolo 5 che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo. L'articolo 6 precisa, tuttavia, che è obbligo della Parte ospitante fornire trattamenti sanitari d'emergenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Infine, l'articolo 7 stabilisce espressamente che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.

Il Capitolo IV tratta le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, l'articolo 8 riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia, ai sensi dell'articolo 9, lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Si precisa, infine, all'articolo 10, che qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti, ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato. In proposito, si evidenzia che la Repubblica del Senegal ha abolito la pena di morte nel 2004 e che, inoltre, nel 1986 ha ratificato la Convenzione ONU contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984.

Il Capitolo V regola il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolare, per

effetto di quanto previsto all'articolo 11, la Parte inviante risarcirà i danni provocati all'altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell'ambito dell'Accordo in esame; mentre, in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 12, sarà a carico di entrambe le Parti il rimborso dell'eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dall'Accordo e di cui siano congiuntamente responsabili.

Il Capitolo VI disciplina l'eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, che l'articolo 13 circoscrive alle seguenti categorie di beni:

a) navi, aeromobili, carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare, e relativi equipaggiamenti;

b) armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, e relativo munizionamento;

c) bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri, e relativo equipaggiamento di controllo;

d) polveri, esplosivi, propellenti, nonché macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni, appositamente costruiti per uso militare;

e) sistemi elettronici, elettro-ottici, elettro-optronici e fotografici, materiali informatici e di telecomunicazione, appositamente costruiti per uso militare;

f) materiali blindati ed equipaggiamento speciale appositamente costruiti per uso militare, materiali d'abbigliamento, da campeggio e mobilio, nonché materiali specifici per l'addestramento militare.

Il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi; in ogni caso, in accordo ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'arma-

mento, l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benessere della Parte cedente.

Vengono poi stabilite, all'articolo 14, le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari. Nel medesimo articolo si prevede infine che le Parti si prestino reciproca assistenza e collaborazione per promuovere l'esecuzione dell'Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell'industria nazionale e delle organizzazioni interessate.

Da ultimo, l'articolo 15 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

Il Capitolo VII regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza, e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di

informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.

Il Capitolo VIII prescrive che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo siano risolte dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni tramite i canali diplomatici.

Il Capitolo IX stabilisce che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali, mentre il Capitolo X, oltre a demandare l'attuazione e l'esecuzione dell'Accordo ai Ministeri della difesa dei due Paesi in stretta collaborazione con i rispettivi Ministeri degli affari esteri, prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, indicando altresì le modalità che le Parti dovranno seguire per stipularli, nonché per rivedere o emendare il testo dell'Accordo.

Infine, il Capitolo XI stabilisce che il documento in esame resti in vigore finché una delle Parti decida di denunciarlo, determinando nel contempo le modalità e l'efficacia della denuncia.

RELAZIONE TECNICA

L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'articolo 4, lettera b), dell'Accordo stesso, che, nell'individuare i campi e le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali e incontri operativi tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. In particolare, si prevede che detti incontri si terranno, presumibilmente una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Senegal. Nell'ipotesi dell'invio a Dakar di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così quantificabili:

> SPESE DI MISSIONE:

Pernottamento (€ 165,00 al giorno x 2 pers. x 2 notti) € 660,00

La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 143,99, viene ridotta del 20% ai sensi della legge n. 248 del 2006, e ammonta a euro 115,19. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 38,40), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 76,79. In ragione del reddito percepito, sull'importo di euro 25,14, eccedente la quota esente di euro 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58, come previsto dalla tabella A della circ. MEF n. 12 del 2010. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 39,73, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 12,99. Sommando tale importo di euro 12,99 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 76,79, si ottiene l'importo di euro 89,79 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 269,00. € 269,00

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 136,36, viene ridotta del 20% ai sensi della legge n. 248 del 2006, e ammonta a euro 109,09. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 36,36), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 72,73. In ragione del reddito percepito, sull'importo di euro 21,08, eccedente la quota esente di euro 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58, come previsto dalla tabella A della circ. MEF n. 12 del 2010. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 33,30, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 10,89. Sommando tale importo di euro 10,89 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 72,73, si ottiene l'importo di euro 83,62 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 251,00. € 251,00

TOTALE SPESE DI MISSIONE = € 1.180,00

> SPESE DI VIAGGIO:

Volò di andata e ritorno (pari a € 2.000,00) per 2 persone + maggiorazione del 5% (pari a € 100,00), ai sensi della normativa vigente (€ 2.100,00 x 2) € 4.200,00

TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE = € 5.380,00

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore e considerato che le attività di cui al Capitolo II verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte, si precisa che:

- l'eventuale richiesta di scambio di esperienze tra esperti delle Parti (art. 4, lett. a) e di ulteriori incontri e visite tra rappresentanti delle istituzioni della difesa (art. 4, lett. b e g) sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di personale docente e di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari (art. 4, lett. c), di partecipazione a corsi teorici e pratici, a conferenze, seminari e dibattiti (art. 4, lett. d), a esercitazioni militari (art. 4, lett. e) o ad operazioni umanitarie e di peace-keeping (art. 4, lett. f), nonché di scambi nel campo degli eventi culturali, museali e sportivi (art. 4, lett. h) e, in generale, negli altri settori militari di interesse comune per entrambe le parti (art. 4, lett. i), potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- le previsioni relative alla cooperazione nel campo dei materiali della difesa (Capitolo VI, nonché Capitolo II, art. 3, lett. b), costituiscono unicamente elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con il Senegal e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- gli eventuali trattamenti medici di urgenza (Capitolo III, art. 6) saranno assicurati al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari d'urgenza presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese del Paese inviante;
- in relazione al Capitolo V, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- qualora, infine, vengano stipulati Protocolli aggiuntivi e Programmi di sviluppo o introdotti emendamenti (Capitolo X) che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

L'onere complessivamente discente dalla ratifica dell'Accordo è dunque valutato in euro 5.380,00. Nel caso di scostamento dell'onere ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia si considerano le seguenti missioni e programmi: Missione Difesa e sicurezza del territorio - Programma Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

10 GIU. 2015

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE PRIMA. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo internazionale in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con la Repubblica del Senegal in materia di cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale, e in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli obblighi assunti a livello internazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti giuridici vigenti presso i due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi sul territorio dello Stato ospitante, ai sensi del capitolo IV dell'Accordo, l'intervento normativo in esame integra l'ordinamento penale vigente.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, ed all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato

costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Come sopra evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni di regioni ed enti locali, risultando quindi compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato, non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

PARTE SECONDA. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia, né vi sono giudizi pendenti.

- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE.

PARTE TERZA. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*
Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.
- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*
I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.
- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*
Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.
- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*
Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.
- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*
Non si riscontrano le fattispecie indicate.
- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*
Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.
- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*
La cooperazione nel settore della difesa, oggetto dell'Accordo, si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti.
- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*
Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno effettuati dall'Amministrazione della difesa.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

- a) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

L'Accordo in esame predispone la base normativa, attualmente mancante, per rendere esecutiva la cooperazione nel settore della difesa con il Senegal, e risponde all'esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. La piena esecuzione del documento contribuirà, quindi, in uno spirito di eguaglianza e solidarietà, al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli scambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente.

- b) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

L'Accordo si pone, nel breve periodo, l'obiettivo generale di fornire un appropriato quadro giuridico di riferimento, cui ricondurre il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi nel campo della difesa mediante il recepimento nell'ordinamento nazionale dei suoi contenuti, rendendo dunque effettiva la cooperazione militare tra le Parti.

Nel medio-lungo periodo, poi, dall'attuazione dell'Accordo ci si attende un'azione stabilizzatrice in un'area geografica che per l'Italia assume, in considerazione degli interessi nazionali e degli impegni internazionali del nostro Paese, un importante valore strategico e una peculiare valenza politica.

Dall'esecuzione dell'Accordo in titolo, potranno infine derivare, sempre nel medio-lungo periodo, benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

- c) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Poiché, nel medio-lungo periodo, dall'attuazione dell'Accordo potrà derivare la sottoscrizione di ulteriori accordi di settore sia in specifici ambiti militari di reciproco interesse che nel campo dei materiali per la difesa, come parametri di riferimento per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi si potranno utilizzare il numero delle intese di settore sottoscritte e l'aumento dell'interscambio commerciale dei predetti materiali tra i due Paesi nel corso dei successivi anni. Altro indicatore significativo può essere individuato nel numero di attività che saranno svolte negli altri campi della cooperazione (istruzione militare, approvvigionamento logistico, medicina militare, operazioni di *peacekeeping* e umanitarie, cultura e sport).

- d) *Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinatari diretti delle disposizioni dell'Accordo sono i Ministeri della difesa dei due Paesi e le rispettive Forze armate. Si possono inoltre assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici delle due Parti operanti nel settore dei materiali d'armamento.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

I negoziati per la definizione di un Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal hanno avuto inizio nel 2009, su iniziativa delle Autorità senegalesi, interessate ad avviare uno strutturato rapporto di cooperazione in materia di Difesa, e sono proseguiti in stretta collaborazione con il Ministero degli affari esteri.

La predisposizione del provvedimento di ratifica è invece intervenuta a valle di un proficuo confronto tra i rappresentanti del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e del Ministero della giustizia, all'esito del quale si è riconosciuta l'adeguatezza della tutela offerta al personale italiano eventualmente inviato in Senegal in esecuzione dell'Accordo dalla clausola di giurisdizione contenuta nell'Accordo stesso, in considerazione del fatto che il Senegal ha abolito la pena di morte fin dal 2004, ed ha inoltre ratificato, nel 1986, la Convenzione ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984.

Con riguardo agli aspetti economico-finanziari del provvedimento, è stato altresì coinvolto il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ha fornito un importante contributo in relazione alla definizione delle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'Accordo.

SEZIONE III - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente, e in particolare dell'articolo 80 della Costituzione. Inoltre essa, configurandosi quale mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinerebbe un deterioramento dei rapporti bilaterali con il Senegal, che avrebbe una sicura ricaduta negativa sull'immagine del Paese, minandone la credibilità sul piano internazionale.

SEZIONE IV - OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate opzioni alternative, considerato che non esiste alternativa alla ratifica parlamentare e che non è possibile negoziare un testo diverso da quello concordato con la controparte, che peraltro ricalca quello di precedenti Accordi stipulati con altri Paesi, che hanno già dimostrato, nella pratica, la loro efficacia.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

a) Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta.

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche al possibile incremento dei reciproci scambi, si attendono invece benefici per i cittadini dei due Paesi e per la comunità internazionale, sotto il profilo dell'accrescimento delle capacità nazionali di difesa e dell'interscambio dei materiali per la difesa.

b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore di riferimento, potendo anzi creare per esse, nel futuro, favorevoli occasioni di sbocco sui mercati internazionali.

- c) *Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese*

L'attuazione dell'Accordo non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese, e pertanto non incide in alcun modo sui relativi costi amministrativi.

- d) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

Non si ravvisano condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni delle articolazioni amministrative preposte alla sua esecuzione. In relazione agli effetti finanziari, è previsto un onere a carico dello Stato per il quale è stata predisposta apposita copertura finanziaria a valere sui fondi di riserva e speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

L'attuazione dell'Accordo non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato, mentre potrebbe dar luogo ad un incremento della competitività dell'industria nazionale dei materiali per la difesa per effetto della possibile attività di specifica cooperazione in tale settore, in misura al momento non stimabile.

SEZIONE VII - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

- a) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.*

Responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoposto a ratifica è il Ministero della difesa.

- b) *Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

All'Accordo verrà data pubblicità tramite il sito *web* del Ministero della difesa.

- c) *Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il Ministero della difesa seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo e curerà il monitoraggio attraverso verifiche dirette, per il tramite dei propri competenti uffici e con gli ordinari strumenti a sua disposizione, sulle attività espletate.

- d) *Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.*

L'Accordo potrà essere modificato o integrato, con il reciproco consenso delle parti, da Protocolli aggiuntivi condivisi dalle Parti, che formeranno oggetto di scambio di note attraverso i canali diplomatici.

- e) *Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

Il Ministero della difesa effettuerà con cadenza biennale la prevista VIR in relazione a quanto indicato alla lettera c) della Sezione I, considerando come profili prioritari l'aumento, nel corso degli anni, degli scambi di esperienze e informazioni, nonché dell'interscambio commerciale di materiali per la difesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 4, lettera *b*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 5.380,00 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 4, lettera b), dell'Accordo medesimo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dal capitolo V dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COOPERAZIONE

IN MATERIA DI DIFESA

TRA

**IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

E

**IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL SENEGAL**

INDICE

CAPITOLO I.	PRINCIPI E SCOPI	3
CAPITOLO II.	COOPERAZIONE GENERALE	3
CAPITOLO III.	ASPETTI FINANZIARI	4
CAPITOLO IV.	GIURISDIZIONE	4
CAPITOLO V.	RISARCIMENTO DANNI	5
CAPITOLO VI.	COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA	5
CAPITOLO VII.	SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE	6
CAPITOLO VIII.	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	7
CAPITOLO IX.	ENTRATA IN VIGORE	7
CAPITOLO X.	PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI	7
CAPITOLO XI.	DURATA E TERMINE	7

ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, denominati in seguito "le Parti":

- confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- desiderosi di accrescere la cooperazione tra il Ministero della Difesa italiano e il Ministero delle Forze Armate senegalesi;
- condividendo la comune convinzione che la cooperazione nel settore della Difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti,

hanno concordato quanto segue:

CAPITOLO I. PRINCIPI E SCOPI**Articolo primo**

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità ed uguaglianza, verrà effettuata in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.

CAPITOLO II. COOPERAZIONE GENERALE**Articolo 2: Attuazione**

Sulla base del presente Accordo, le Parti potranno elaborare piani, annuali o pluriennali, di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa, che determineranno le linee guida della stessa cooperazione e comprenderanno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione.

Il Piano di cooperazione annuale dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti autorizzati dalle Parti di comune accordo.

Articolo 3: Campi della cooperazione

La cooperazione tra le Parti potrà includere, tra gli altri, i seguenti campi:

- a. ricerca e sviluppo;
- b. supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;
- c. operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie;
- d. organizzazione delle Forze Armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;
- e. organizzazione ed impiego delle Forze Armate;
- f. formazione ed addestramento in campo militare;
- g. sanità militare;
- h. storia militare e museologia;
- i. sport militare;
- j. formazione equestre e cinofila;
- k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Articolo 4: Modalità della cooperazione

La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b. incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa;
- c. scambio di personale docente e di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari;
- d. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti;
- e. partecipazione ad esercitazioni militari;
- f. partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie;
- g. visite di navi ed aeromobili militari;
- h. scambio nel campo degli eventi culturali, museali e sportivi;
- i. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

CAPITOLO III. ASPETTI FINANZIARI**Articolo 5**

Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, *ivi* incluse:

- a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e la malattia, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle proprie norme;
- b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.

Articolo 6

Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate al personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo.

Articolo 7

Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

CAPITOLO IV. GIURISDIZIONE**Articolo 8**

Le Autorità della Parte ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile della Parte inviante, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato.

Articolo 9

Le Autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui membri delle loro Forze Armate e sul personale civile laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione vigente dello Stato d'origine, per quanto riguarda:

- a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato d'origine;
- b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.

Articolo 10

Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto, direttamente o indirettamente, in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante prevede l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei rispettivi principi fondamentali, ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato.

CAPITOLO V. RISARCIMENTO DANNI**Articolo 11**

Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà a carico della Parte inviante, previo accordo tra le Parti.

Articolo 12

Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività ai sensi del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

CAPITOLO VI. COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA**Articolo 13: Categorie degli equipaggiamenti e dei materiali**

Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:

- a. navi e relativi equipaggiamenti;
- b. aeromobili e relativi equipaggiamenti;
- c. carri, veicoli appositamente costruiti per uso militare e relativi equipaggiamenti;
- d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
- g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;
- h. sistemi elettronici, elettro-ottici, elettro-optronici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
- i. materiali informatici e di telecomunicazione;
- j. materiali blindati appositamente costruiti per uso militare;
- k. materiali specifici per l'addestramento militare;
- l. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
- m. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare;
- n. materiali militari d'abbigliamento, da campeggio e mobilio.

Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potrà essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

I rispettivi Governi si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.

Articolo 14: Modalità

Le attività nel settore dell'industria di difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:

- a. ricerca scientifica, test e progettazione;
- b. scambio di esperienze nel campo tecnico;
- c. produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
- d. supporto alle industrie della difesa ed agli enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari.

Le Parti si presteranno reciproca assistenza al fine di dare attuazione al presente Accordo, nonché ai contratti sottoscritti da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate.

Articolo 15: Proprietà intellettuale

Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle leggi e degli Accordi internazionali sottoscritti dalle Parti.

CAPITOLO VII. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE**Articolo 16**

Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.

Articolo 17

Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e salvaguardate in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.

Articolo 18

Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali diplomatici approvati dalla Autorità Nazionale per la Sicurezza/Autorità designata dalle Parti.

Articolo 19

La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

Per la Repubblica italiana	Corrispondenza (in Inglese)	Per la Repubblica del Senegal
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	TRES SECRET
SEGRETO	SECRET	SECRET DEFENSE
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIEL DEFENSE
RISERVATO	RESTRICTED	DIFFUSION RESTREINTE

Articolo 20

L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, sarà consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e che sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

Articolo 21

Le Parti garantiscono che le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificatamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.

Articolo 22

Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente della Parte Originatrice.

Articolo 23

Nonostante restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente Capitolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive Autorità nazionali per la Sicurezza o da Autorità designate a tal fine dalle Parti.

CAPITOLO VIII. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**Articolo 24**

Qualsiasi controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

CAPITOLO IX. ENTRATA IN VIGORE**Articolo 25**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui ciascuna Parte informerà l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.

CAPITOLO X. PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI**Articolo 26**

Sarà possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano organi militari e civili, nei termini del presente Accordo.

Articolo 27

I Protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con i rispettivi ordinamenti nazionali.

Articolo 28

I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi Protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero delle Forze Armate della Repubblica del Senegal, su basi di interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri di entrambi i Paesi, per quanto di loro competenza.

Articolo 29

Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.

Articolo 30

I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti ed ogni altra revisione entreranno in vigore secondo le modalità indicate nel Capitolo IX del presente Accordo.

CAPITOLO XI. DURATA E TERMINE**Articolo 31**

Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a quando una delle due Parti deciderà, in qualunque momento, di annunciarlo.

Articolo 32

La denuncia richiesta da una delle due Parti sarà notificata all'altra Parte, per iscritto, attraverso i canali diplomatici, ed avrà effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.

Articolo 33

La cessazione del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste dal presente Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Roma il 17.09.2012 in due originali, ciascuno in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL SENEGAL

